

**La Corte di Cassazione si pronuncia filiazione naturale
(Cassazione Civile, ord. interl. 15 gennaio 2026, n. 857)**

Il figlio nato nel 1950 da relazione adulterina, riconosciuto alla nascita dalla sola madre e che abbia conseguito lo status di figlio anche del padre soltanto a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità divenuta definitiva dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, può, iure hereditatis, agire per il rimborso della quota delle spese di mantenimento sostenute dalla madre durante la propria minore età, dovendosi individuare nel passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione il momento a partire dal quale il diritto di regresso del genitore adempiente diviene esigibile e decorre la relativa prescrizione, senza che rilevi, quale rinuncia tacita, l'inerzia serbata dal genitore medesimo nel ristretto lasso di tempo intercorso tra tale momento e la morte.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira A. - Consigliere-Relatroe

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 21401/2024 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati UBALDO PERFETTI, PIERO GUIDO ALPA, PIERLUIGI TIRALE, MARIA VALENTE

-ricorrente-

contro

D.D., B.B., C.C. rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO TATOZZI unitamente all'avvocato ANDREA FINZI

-Controricorrenti ricorrenti incidentali-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 618/2024 depositata il 13/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA A. RUSSO.

Svolgimento del processo

Il ricorrente, in proprio e come erede della madre D.D., ha chiamato in giudizio, con atto di citazione notificato il 16 giugno 2017, gli eredi di C.C., nei cui confronti aveva in precedenza ottenuto sentenza costitutiva dello status di figlio nato fuori dal matrimonio, per ottenere, iure hereditatis, il rimborso delle spese per il suo mantenimento, già sostenute dalla madre, e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti personalmente a causa del disinteresse paterno. Ha dedotto di essere nato nel 1950 da rapporti sessuali imposti alla madre, figlia di una famiglia contadina alle dipendenze del C.C., sotto minaccia di licenziamento; che il C.C., coniugato all'epoca del concepimento, non lo ha riconosciuto né contribuito al suo mantenimento; che solo dopo un lungo iter giudiziario, la paternità è stata accertata e la relativa sentenza è divenuta definitiva il 24 maggio 2014, a seguito della sentenza Corte di Cassazione n. 11227/2014 ; che la madre è deceduta in data 16 novembre 2014.

Il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando che l'attore è nato in data 1 marzo 1950, epoca antecedente la legge n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, in cui era vietato il riconoscimento dei figli cd. adulterini da parte del genitore unito in matrimonio con altra persona; ai figli non riconoscibili l'art. 279 c.c. attribuiva una tutela di carattere meramente alimentare, a certe condizioni, mentre con l'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, l'art.232 c.c. ha consentito anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore di agire per la dichiarazione giudiziale di paternità, ma solo per il periodo successivo al 1975. Pertanto, poiché l'attore, nato nel 1950, aveva raggiunto l'indipendenza economica nel 1971, non aveva diritto, secondo il Tribunale, a ottenere il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il suo mantenimento né il risarcimento del danno endofamiliare.

La Corte d'Appello, adita dall'odierno ricorrente, ha ritenuto non conforme ai precetti costituzionali l'affermazione che i figli adulterini avessero diritto al mantenimento soltanto dal 1975; ha rilevato che il diritto della madre al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento non può ritenersi prescritto poiché il relativo dies a quo è da individuarsi nel momento in cui viene diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione; ha tuttavia ritenuto che il diritto fosse stato sostanzialmente rinunciato dalla madre dell'attore perché ella non ha mai avanzato alcuna pretesa nei confronti del padre del bambino e che è prescritto invece il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale preteso dall'attore poiché il relativo termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'illecito viene percepito o può essere percepito.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; gli eredi di C.C. si sono difesi con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata trattata alla udienza camerale del 5 novembre 2025. In data 13 gennaio 2026 il Collegio si è riconvocato.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità della sentenza per motivazione fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in particolare per violazione degli artt. 111 cost., 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.. Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure, - nella parte in cui aveva negato, sia la sussistenza del diritto al rimborso pro

quota delle spese sostenute dalla madre fatto valere iure hereditatis dal figlio, sia il diritto del figlio ad ottenere il risarcimento del danno sofferto per la deprivazione della figura paterna e pur richiamando espressamente il principio secondo cui lo status di figlio "naturale" costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale stato (risarcitori e di rimborso) - riteneva da un lato, l'azione di regresso tacitamente rinunciata dalla madre, per avere la stessa trascurato di esercitare il suo diritto per tutta la sua vita e, dall'altro, l'azione di risarcimento del danno da illecito endofamiliare prescritta, per avere l'appellante agito solo nel 2017, sebbene fosse stato in grado di percepire l'illecito già in età scolare e comunque con l'entrata in vigore della legge n. 151/1975 .

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in specie, artt. 252 , 261 , 273 e 279 c.c.) che nel periodo anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975 impedivano il riconoscimento del "figlio adulterino" e non consentivano di esercitare il diritto al rimborso della quota di spesa per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, sopportata da uno solo dei genitori; nonché delle norme (in specie artt. 250 , 261 , 269 , 273 , 277 , 279 c.c. come riformati dalla legge n. 151/1975 e art. 2934 c.c.) che, anche dopo la riforma, consentivano di esercitare il diritto al rimborso delle spese mantenimento del figlio "naturale", ma solo dal passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 , 1375 e 1236 c.c. per aver la Corte attribuito all'inerzia della madre del ricorrente, il cui decesso era avvenuto solo sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il significato di rinuncia tacita all'azione, senza l'accertamento di circostanze ulteriori.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 269 , 270 , co. 1, 277, 2935, 2908, 2909, 2935 e 2947 c.c.. per aver la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che il dies a quo del corso del termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno potesse fissarsi sin dall'età scolare dell'interessato, o dopo la riforma del diritto di famiglia, allorché l'interessato poteva percepire la commissione dell'illecito endofamiliare, e ha ritenuto prescritto il diritto; ma non ha tenuto conto che il diritto poteva essere esercitato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dello status avvenuto il 24 maggio 2014 e quindi non poteva considerarsi prescritta l'azione esercitata tre anni dopo.

5.- I ricorrenti incidentali formulano tre motivi.

5.1. - Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 232 e 215 , L. 151/1975 ; art. 11 Preleggi; art. 2 , 3 e 30 Cost.; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ; artt. 8 e 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), denunciando la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il diritto di regresso del genitore adempiente si estende alle spese sopportate per il mantenimento del figlio naturale prima dell'entrata in vigore della L. 151/1975 , anche laddove si tratti di figlio naturale che nel periodo antecedente al 1975 non aveva diritto ad essere mantenuto dal genitore naturale. I ricorrenti incidentali deducono che la legge di riforma del 1975, nel concedere il nuovo diritto di azione per il mantenimento anche ai nati prima del 1975, non dà in realtà diritto di esigere al genitore adempiente il rimborso delle spese di mantenimento anche per il periodo pregresso al 1975, quando l'obbligo di mantenimento in capo all'altro genitore non sussisteva.

5.2.-Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, ex art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. che la sentenza d'appello è illegittima per violazione e falsa applicazione di legge (art. 11 Preleggi; art. 2 e

3 Cost.; artt. 252 , 278 e 279 c.c. nel loro testo anteriore alla L. 151/1975 ; art. 30 Cost.; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ; Convenzione di New York del 20.11.89), nella parte in cui afferma che il comportamento tenuto dal de cuius nel periodo 1950 -1971, anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, fosse antigiuridico, dovendosi l'illiceità della condotta valutare sulla base del diritto vivente dell'epoca, e non della normativa e delle interpretazioni sopravvenute. La parte osserva che nel periodo 1950 – 1971 il genitore di figlio naturale non riconoscibile non aveva alcun obbligo di assistenza genitoriale nei confronti del figlio naturale, di talché nel periodo in questione non si è verificata alcuna violazione di diritti del ricorrente (o, per converso, di doveri del padre naturale).

5.3.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, ex art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. che la sentenza d'appello è illegittima per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 279 , 2935 e 2946 c.c., principio della certezza del diritto e dei traffici giuridici alla base dell'istituto della prescrizione, art. 30 Cost.) nella parte in cui ha affermato che il dies a quo della prescrizione del diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti del genitore inadempiente all'obbligo di mantenimento coincide con quello della definitività della sentenza che accerta la genitorialità naturale e il conseguente status del figlio. Una corretta interpretazione sistematica del corpus normativo deve invece portare ad affermare che il dies a quo della prescrizione del diritto di regresso va individuato nella data delle singole anticipazioni compiute dal genitore adempiente.

6.- Ciò premesso, si rileva quanto segue.

6.1.- Nell'attuale quadro normativo, l'azione di mantenimento, esercitata direttamente dal figlio se maggiorenne, ovvero, anche in via di regresso, dall'altro genitore, è - tranne in alcuni casi eccezionali- una azione servente e conseguente rispetto allo status. I doveri genitoriali costituiscono un portato della assunzione di responsabilità nei confronti della prole, effetto della procreazione biologica, e, in taluni casi specificamente delimitati dalla legge, anche del consenso alla procreazione medicalmente assistita (art. 8 della legge n. 40/2004 , Corte Cost. 68/2025). Analogamente deve dirsi per l'azione di risarcimento del danno da abbandono genitoriale, poiché sui genitori incombe non solo l'obbligo di mantenimento, ma anche quello di educazione ed istruzione, prestazioni infungibili attraverso le quali si costruisce, pur nel dovuto rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli, la loro identità personale e sociale. Pertanto, fare mancare al figlio istruzione ed educazione, non assolvendo agli obblighi di cura genitoriale, significa comprometterne la identità, ledendo diritti fondamentali, facenti parte di quel fascio di diritti e doveri che connotano lo status filiationis. In termini, questa Corte di legittimità ha specificato che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute (Cass. n. 24719 del 07/09/2025). La procreazione, tuttavia, deve essere positivamente accertata, tramite presunzioni legali (art.231 c.c.), ovvero in via giudiziale (art. 269 c.c.) oppure dichiarata per atto volontario (art. 250 c.c.): se accertata e dichiarata nei modi previsti dalla legge, ne consegue la costituzione dello status.

6.2.- I diritti dei figli sono dunque fondati sullo status, e non possono essere reclamati se prima non lo si è conseguito, tranne in casi eccezionali e limitati: ad esempio, l'art. 279 c.c. stabilisce le modalità di tutela dei diritti dei figli non riconoscibili; l'art. 28 della legge n. 184/1983 (come modificato da

Corte Cost., n. 278/2013) riconosce e tutela, entro certi limiti, il diritto alla consapevolezza delle origini da parte del figlio partorito in anonimato. Si tratta però di casi eccezionali, poiché di regola sulla procreazione, come sopra accertata o dichiarata, si fonda il diritto alla acquisizione dello status, il che comporta il riconoscimento della titolarità sin dalla nascita dei diritti previsti dall'art. 30 Cost., oggi anche esplicitati dall'art. 315-bis c.c.

7.- Il quadro normativo attuale è tuttavia sensibilmente diverso rispetto a quello vigente prima della riforma del diritto di famiglia del 1975.

7.1- L'odierno ricorrente, nato nel 1950, è stato nella condizione di colui che non poteva conseguire lo status filiationis nei confronti del padre fino al 1975, stante il divieto di riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore unito in matrimonio al tempo del concepimento (art.252 c.c. previgente); inoltre l'esercizio della azione ex art 279 c.c., nel regime normativo vigente prima del 1975, e pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 121/1974 , era sottoposto a condizioni legate al divieto di indagini sulla paternità (art. 278 c.c. razione temporis vigente) che non risulta fossero soddisfatte nel caso di specie.

7.2.- Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 i doveri genitoriali, pur se enunciati dall'art. 30 della Costituzione, erano affermati dal diritto positivo solo nei confronti del figlio riconosciuto (art. 261 , c.c. razione temporis vigente: "il genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, a educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 147").

Il figlio adulterino non era riconoscibile da parte del genitore coniugato (art. 252) e si poteva agire solo, a certe condizioni, per gli alimenti (art. 279).

7.3.- L'art. 279 c.c. nel testo originario così disponeva: "Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti: 1) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale; 2) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo; 3) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori". A sua volta l'art. 278 c.c. disponeva: "Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato". Nel 1974 la Corte Costituzionale, con la sentenza 121, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non potesse più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosceva al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione. Con questa sentenza si è quindi affermato che il figlio naturale che non poteva conseguire lo status, poteva reclamare tutela giudiziale degli stessi diritti dei figli riconoscibili, fermo il limite costituito dal divieto di indagini sulla paternità e maternità; e ciò al fine rendere compatibile la tutela del figlio naturale con i diritti dei membri della famiglia legittima, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta al legislatore dal comma secondo dell'art. 30 della Costituzione, stante l'esigenza di armonico coordinamento dei vari commi dell'art. 30, e segnatamente tra il primo, il quale afferma che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" e il terzo comma, ove si prevede che " La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima". Con la predetta sentenza si affermava che "in concreto non può

non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalità".

7.3.- Questi limiti sono stati rimossi dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 la quale ha consentito il riconoscimento del figlio "adulterino" e ha anche disposto (con l'art. 232, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore".

8.- In questo contesto, i ricorsi pongono due questioni di particolare rilevanza, non in precedenza indagate dalla giurisprudenza di questa Corte e segnatamente:

- a) se, in fattispecie di figlio nato al di fuori del matrimonio nel 1950, riconosciuto alla nascita dalla sola madre naturale, ma non dal padre, essendo questi coniugato e vigendo, all'epoca, il divieto di riconoscimento dei figli adulterini, una volta promossa, dopo la riforma del diritto di famiglia, con esito positivo, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e conseguito, nel 2014, lo stato di figlio naturale anche del padre, il figlio possa, iure hereditario, agire per il rimborso di metà della spesa sostenuta dalla madre per il suo mantenimento, fino alla maggiore età (1971);
- b) se, nella fattispecie suindicata, sia configurabile, a carico del padre, l'illecito civile endofamiliare da omessa attivazione della relazione genitoriale e adempimento dei relativi doveri nei confronti del figlio quando era minorenni.

Il Collegio ritiene che la questione, data l'assenza di precedenti specifici e la complessità sistematica delle tematiche in rilievo, debba essere trattata in pubblica udienza, anche con il contributo nomofilattico del pubblico ministero.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile e rinvia a nuovo ruolo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 .

Conclusione

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025, riconvocata il 13 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2026.

